

FAQ

BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA GIOVANI FASE II

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 31-8418

Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano regionale "Nuova Garanzia Giovani" – Fase II (PON Iniziativa Occupazione Giovani).

Determinazione Dirigenziale 30 aprile 2019, n. 609

Approvazione della chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura "Buono servizi lavoro Garanzia Giovani"

Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2019, n. 1093

Disposizioni per i Centri per l'Impiego relative alla realizzazione della misura "Buono servizi Garanzia Giovani: accesso al programma per l'attivazione delle misure"

Determinazione Dirigenziale del 7 ottobre 2019, n. 1365

Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura " Buono servizi lavoro Garanzia Giovani", di cui alla D.D. n.609 del 30/04/2019. Modifiche ed integrazioni.

[.FAQ aggiornate al 27/11/2019](#)

SOMMARIO

SEZIONE A – I DESTINATARI DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI [pag. 3]

SEZIONE B – LA VERIFICA DELLO STATO DI NEET E IL PROFILING [pag. 4]

SEZIONE C – AZIONI AMMISSIBILI E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Scheda 1-B [pag. 6]

Scheda 1-C [pag. 6]

Scheda 3 [pag. 7]

Scheda 5 [pag. 8]

SEZIONE D – IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO [pag. 10]

SEZIONE E – GLI STATI DELL'ADESIONE E LA RIPETIBILITÀ DELLE MISURE [pag. 11]

SEZIONE A – I DESTINATARI DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

1) CHE COS'È LA GARANZIA GIOVANI?

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET- Not in Education, Employment or Training). Il Programma Garanzia Giovani italiano è iniziato nel 2014, la Fase I si è conclusa e nel 2018 ANPAL ha disposto il rifinanziamento del Programma dando via alla Fase II che si pone in continuità con la prima fase.

2) QUALI GIOVANI POSSONO PARTECIPARE ALLA GARANZIA GIOVANI?

Il Programma si rivolge ai giovani NEET residenti in Italia che possiedano i seguenti requisiti:

- o età compresa tra i 15 e i 29 anni, ovvero possono accedere alla Garanzia a partire dal compimento del 15° anno e fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età;
- o essere disoccupati, privi di impiego, che risultano immediatamente disponibili al lavoro (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015);
- o non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- o non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- o non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

3) RISPETTO AL REQUISITO DELLA DISOCCUPAZIONE QUANDO DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL GIOVANE? FIN DAL MOMENTO DELL'ADESIONE O SOLO QUANDO VIENE PRESO IN CARICO?

Al momento dell'adesione al Programma, mediante registrazione al Portale nazionale, il giovane deve risultare privo di occupazione (stato A), mentre al momento della presa in carico (stato P) presso il CPI deve risultare disoccupato e la sua DID potrà essere in stato 'convalidata' o 'inserita', in quest'ultimo caso l'operatore dovrà convalidarla.

4) COSA SI INTENDE PER 'NON FREQUENTARE' UN REGOLARE CORSO DI STUDI?

Nel caso dei percorsi di istruzione la non iscrizione per l'anno scolastico di riferimento, nel caso dei percorsi universitari non aver frequentato o sostenuto esami nell'anno accademico di riferimento.

5) POSSONO ADERIRE ALLA GARANZIA, I GIOVANI A CUI MANCANO POCHI GIORNI AL COMPIMENTO DEL 30° ANNO? E SE COMPIONO 31 ANNI DOPO L'ADESIONE MANTENGONO I REQUISITI?

Sì. Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La perdita del requisito dell'età dopo la registrazione non comporta l'esclusione dal Programma.

6) POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA GIOVANI LE PERSONE STRANIERE?

Sì, la Garanzia Giovani è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in Italia. Una volta presi in carico nei percorsi finanziati mantengono i requisiti anche se cambiano status giuridico salvo che perdano la regolarità del soggiorno. Nel caso in cui il giovane abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la ricevuta di presentazione della domanda vale come documento attestante il possesso dei requisiti per accedere alla Garanzia; se il rinnovo non viene successivamente concesso il giovane perde tali requisiti.

Si precisa che per residenza si intende il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento che riporti l'indicazione del domicilio o della dimora abituale, quali a titolo esemplificativo la richiesta di permesso di soggiorno o documento attestante lo stato di rifugiato.

7) POSSONO ACCEDERE ALLA GARANZIA GIOVANI, I GIOVANI CHE PERCEPISCONO UN AMMORTIZZATORE SOCIALE (NASPI) O ALTRA MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO (RDC)?

Si possono accedere, se in possesso dei requisiti richiesti (stato di NEET).

8) POSSONO ACCEDERE ALLA GARANZIA GIOVANI, I GIOVANI CON DISABILITÀ?

Sì, possono accedere. Si ricorda che se i giovani sono iscritti al collocamento mirato (legge 68/1999) possono altresì accedere alle misure regionali di politica attiva del lavoro finanziate sul Fondo Regionale Disabili (Buono servizi lavoro 'disabili').

9) COME FA IL GIOVANE AD ACCEDERE ALLA GARANZIA GIOVANI IN PIEMONTE?

Il giovane deve accedere al Portale nazionale della Garanzia Giovani, registrarsi e iscriversi al Programma. Nei giorni successivi al momento dell'iscrizione riceve l'invito a completare l'adesione sulla "Piattaforma regionale dei servizi al lavoro", si vedano le istruzioni sul sito regionale alla pagina dedicata, o presentarsi spontaneamente al Centro per l'impiego.

SEZIONE B – LA VERIFICA DELLO STATO DI NEET E IL PROFILING

10) QUANDO L'OPERATORE DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DA PARTE DEL GIOVANE DELLO STATO DI NEET?

L'Operatore deve verificare che il giovane possieda lo 'stato di Neet' nei seguenti momenti:

- o al momento della realizzazione della scheda 1-B; si specifica il CPI nel momento in cui prende in carico il giovane deve verificare che possedesse i requisiti anche al momento dell'adesione con l'unica specifica che solo quando firmano il patto di servizio deve essere disoccupato ai sensi del 150/2019 e possedere la DID;
- o all'avvio delle successive Schede di misura finanziate.

Si ricorda che la sussistenza dei requisiti nei due momenti sopra normati è condizione per l'ammissibilità a finanziamento e sarà oggetto di controllo da parte della Regione.

11) QUALI ATTESTAZIONI DEVE PRODURRE L'OPERATORE UNA VOLTA COMPLETATA LA VERIFICA DI NEET?

L'operatore dovrà:

- o compilare, timbrare e firmare l'apposito modulo 'verifica dello stato di Neet' (check list), che attesta che la verifica è stata svolta, utilizzando unicamente i moduli resi disponibili dalla Regione, Direzione coesione sociale, e scaricabili dal sito regionale alla pagina dedicata alla Garanzia Giovani.
- o acquisire dal giovane l'autocertificazione della veridicità delle informazioni rese, sempre su modulo scaricabile dal sito regionale, ove non possibile verificare il dato amministrativo direttamente.

Se la verifica avviene al momento della realizzazione della Scheda 1-B si usa il modulo 'verifica iniziale', se avviene al momento della realizzazione della Scheda 1-C o scheda 3 o scheda 5 si usa il modulo 'verifica in itinere'.

Si specifica che il modulo 'verifica dello stato di Neet' (check list), corredato di autocertificazione del giovane, deve essere prodotto dall'Operatore se sono trascorsi più di 60 giorni dal momento della sua presa in carico (scheda 1-B) o dall'erogazione dell'ultimo servizio ricevuto dal giovane.

Nel caso all'esito del controllo risulti la mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'Operatore deve procedere alla cancellazione del giovane dal Programma Garanzia apponendo il corretto stato dell'adesione.

12) QUALI STRUMENTI HA L'OPERATORE A SUPPORTO DELLA VERIFICA DELLO STATO DI NEET?

Viene messa a disposizione degli Operatori una nuova 'funzionalità di SILP (in cooperazione applicativa con la piattaforma ANPAL) che effettua un controllo sui requisiti della residenza, dell'età, della non occupazione, del non inserimento in tirocinio, della non frequenza di un corso di istruzione. L'esito di tale controllo non corrisponde a una certificazione del possesso dei requisiti suddetti, ma sarà cura dell'Operatore compilare la check list con la quale si produce l'attestazione della verifica effettuata (vedi sopra FAQ 11).

Per quanto riguarda il requisito della disoccupazione (ai sensi del 150/2015), la presenza di una DID valida e la frequenza di un corso di formazione professionale sarà onere dell'Operatore verificare sul SILP nelle apposite sezioni.

13) QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATO E A COSE SERVE IL PROFILING DEL GIOVANE?

Il profiling va effettuato unicamente al momento della realizzazione della Scheda 1-B, il valore attribuito al giovane indica la sua occupabilità e la sua difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro e ha la funzione di determinare il valore del rimborso dei servizi a risultato delle Schede 3 e 5 del PON IOG.

SEZIONE C - AZIONI AMMISSIBILI E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ

SCHEDA 1-B

14) QUANDO VIENE EFFETTUATA LA PRESA IN CARICO DEL GIOVANE NEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI?

Al momento della realizzazione, da parte del Centro per l'Impiego, della Scheda 1-B e della firma del Patto di servizio personalizzato. Con la realizzazione del servizio di presa in carico il giovane acquisisce lo stato dell'adesione P.

15) COME FA IL GIOVANE A RICEVERE IL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO (SCHEDA 1-B)?

Il giovane può fissare un appuntamento presso il Centro per l'Impiego accedendo alla Piattaforma regionale oppure presentandosi presso il CPI. Dal momento in cui il giovane si presenta al 1° appuntamento, il CPI ha 15 giorni per realizzare la scheda 1-B.

16) QUALE OPERATORE, TRA QUELLI AMMESSI AD OPERARE SUL BANDO DD N. 609/2019, PUÒ REALIZZARE LE SUCCESSIVE SCHEDE DI MISURA?

L'Operatore scelto dal giovane tra l'elenco di quelli ammessi, pubblicato sul sito regionale alla pagina dedicata a Garanzia Giovani.

SCHEDA 1-C

17) COME AVVIENE L'ABBINAMENTO TRA GIOVANE E OPERATORE?

La presa in carico da parte dell'operatore scelto dal giovane è sancita dall'erogazione della prima ora di Scheda 1-C, senza la quale gli ulteriori servizi eventualmente realizzati non verranno ammessi a finanziamento. Al momento della realizzazione della Scheda 1-C l'operatore attribuisce al giovane lo stato T.

Nel caso in cui il giovane abbia già realizzato la scheda 1-C, nello stesso ciclo dell'adesione, l'Operatore procede direttamente con la realizzazione della Scheda 3 o 5 in quanto, come spiegato nel capitolo 6 del Bando, in questo caso la 1-C non è ripetibile.

18) QUANTO DURA LA PRESA IN CARICO DELL'OPERATORE CHE REALIZZA LA PRIMA ORA DI SCHEDA 1-C E QUAL È IL PERCORSO DEL GIOVANE?

L'Operatore ha fino a 2 mesi di tempo per la realizzazione dei servizi di orientamento specialistico, alla cui conclusione può: realizzare i servizi di accompagnamento al lavoro (Scheda 3) oppure attivare un tirocinio (Scheda 5). Per realizzare l'attività di accompagnamento al lavoro e ottenere il risultato, l'Operatore ha a disposizione fino a 6 mesi; se durante questo periodo viene attivato un tirocinio, l'Operatore ha 30 giorni di tempo dopo la sua conclusione per ottenere il risultato occupazionale.

19) IL GIOVANE PUÒ CAMBIARE OPERATORE DOPO LA REALIZZAZIONE DELLA SCHEDA 1-C?

No, il giovane può cambiare operatore solo se al termine dei 6 mesi dedicati alla ricerca di opportunità occupazionali non è stato inserito al lavoro o in tirocinio. Nel caso l'Operatore successivo lo prenda in carico prima che siano trascorsi 6 mesi i servizi eventualmente realizzati non sono ammessi a finanziamento.

20) IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEVE ESSERE EROGATO SOLO DAI CASE MANAGER AMMESSI AD OPERARE SUI BANDI?

Sì e unicamente nel caso in cui il case manager sia un Operatore Adeguatamente Formato (OAF, come definito nella DD n. 849 del 2017) oppure sia un Esperto in tecniche di Certificazione (ETC) che, in ogni caso, presidia l'intero processo di erogazione del servizio.

21) IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE PUÒ ESSERE REALIZZATO DA UN OPERATORE DIVERSO DA QUELLO CHE HA EROGATO LE PRIME ORE DELLA SCHEDA 1-C?

No, nello stesso ciclo dell'adesione del giovane il servizio di identificazione e validazione delle competenze può essere realizzato unicamente dallo stesso Operatore che ha realizzato i servizi di orientamento specialistico o contestualmente a tali servizi o in esito al tirocinio.

22) QUANDO E COME VIENE RICONOSCIUTA L'ATTIVITÀ IN BACK OFFICE SULLA SCHEDA 1-C?

Le attività in back office sono riconosciute unicamente quando viene realizzato il servizio di identificazione e validazione delle competenze, con la seguente modalità: se vengono erogate almeno 2 ore di servizio in presenza possono essere riconosciute massimo 2 ore di attività in back office, sempre per un massimo di 8 ore complessive (front e back). Le ore di back office vanno registrate sul supporto informatico nel Piano di Azione Individuale e sui registri cartacei, senza apporre la firma del giovane.

SCHEDA 3

23) QUANDO DEVE ESSERE APERTO IL PAI SCHEDA 3?

Dal giorno successivo alla conclusione della Scheda 1-C, l'Operatore può aprire il PAI Scheda 3 per avviare il servizio di accompagnamento al lavoro (par. 5.2.2.1 del Bando); il PAI deve essere aperto senza fleggare alcun servizio né a preventivo né erogato.

Al verificarsi dei seguenti eventi l'Operatore deve:

- o nel caso si verifichi un'opportunità di tirocinio, deve chiudere il PAI Scheda 3 come non rendicontabile e aprire il PAI Scheda 5;
- o nel caso invece si verifichi un'opportunità occupazionale (sia nel caso di contratti inferiori che pari o superiori a 6 mesi) deve fleggare il servizio a preventivo prima dell'avvio della COB e poi procedere secondo le regole definite nel Bando nel cap. 10.

24) QUANDO VIENE RICONOSCIUTO IL RISULTATO OCCUPAZIONALE PREVISTO DALLA SCHEDA 3? COME VARIA IL SUO VALORE ECONOMICO RISPETTO AL PROFILING?

Il risultato occupazionale è riconosciuto per contratti pari o superiore a 6 mesi; a seconda della durata dei contratti e dell'indice di profiling del giovane, il valore economico riconosciuto varia. Quando un giovane è inserito al lavoro con un contratto pari o superiore a 6 mesi l'operatore deve procedere ad attribuirgli lo stato dell'adesione F.

25) PER IL RICONOSCIMENTO DEL RISULTATO OCCUPAZIONALE È SUFFICIENTE L'AVVIO DEL CONTRATTO? QUANDO SI PUÒ CHIUDERE IL PAI?

No, il contratto deve avere una durata effettiva di almeno 1 mese per contratti che partono pari o superiori a 6 mesi e devono raggiungere 6 mesi di lavoro nel caso di proroghe o trasformazioni di contratti che partono di durata all'avvio inferiore a 6 mesi. Il PAI si può chiudere al raggiungimento del periodo richiesto.

26) NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO DI LAVORO SIA ALL'AVVIO PIÙ BREVE E POI L'AZIENDA DECIDA DI PROROGARLO O DI TRASFORMALO, SI PUÒ MODIFICARE IL PAI?

Nel caso di proroga o trasformazione, è possibile modificare il flag del servizio a risultato a condizione che il PAI sia ancora aperto. Se la proroga o la trasformazione avvengono quando il PAI è già chiuso, o oltre i 6 mesi, non è possibile fare alcuna modifica.

27) COME SI CALCOLA LA DURATA DI UN RAPPORTO DI LAVORO (O DI UN TIROCINIO)?

Il Sistema Informativo per effettuare il calcolo assume per convenzione che un mese è composto da 30 giornate consecutive e conteggia sia il primo che l'ultimo giorno del rapporto di lavoro/tirocinio, a prescindere dalla effettiva durata del mese da calendario; un esempio: un rapporto di lavoro/tirocinio che inizia il 1 febbraio raggiunge le 30 giornate consecutive il 2 di marzo, se febbraio ha 28 giorni.

28) SONO AMMESSI A FINANZIAMENTO GLI INSERIMENTI AL LAVORO IN MOBILITÀ INTERREGIONALE O TRANSNAZIONALE?

Sì sono ammessi. Si specifica però che nel caso di inserimento all'estero è ammissibile unicamente il servizio a risultato per contratto pari o superiori a 6 mesi, non è quindi ammessa la somma di contratti. Nel caso di inserimento all'estero l'operatore deve tenere copia del contratto e della documentazione attestante l'assunzione (procedura analoga alla comunicazione obbligatoria in Italia).

SCHEDA 5

29) QUANDO DEVE ESSERE APERTO IL PAI SCHEDA 5?

Il PAI deve essere aperto quando si verifica un'opportunità di attivazione del tirocinio e deve essere fleggato il servizio a preventivo prima dell'avvio della COB.

30) QUANDO È AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO LA SCHEDA 5 (ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICOLARE) E CON QUALI MODALITÀ?

La Scheda 5 è ammissibile a finanziamento per tirocini di durata (risultante dal progetto formativo) pari a 6 mesi a tempo pieno. Il servizio si considera concluso ed è ammissibile a finanziamento a partire dal 30° giorno dalla fine del tirocinio e solo nel caso che il tirocinio abbia una durata effettiva di almeno 3 mesi (90 giorni consecutivi). Si specifica che la Scheda 5 è ammissibile a finanziamento solo per tirocini attivati in Regione Piemonte.

31) IN QUALI CASI IL FINANZIAMENTO DELLA SCHEDA 5 NON È AMMISSIBILE?

Il servizio di attivazione del tirocinio non è ammissibile a finanziamento nei seguenti casi:

- o tirocini attivati presso imprese ospitanti che siano anche soggetti attuatori del presente Bando;
- o tirocini attivati presso imprese ospitanti nel caso in cui il titolare dell'impresa sia parente o affine fino al secondo grado del tirocinante;
- o tirocini attivati presso le pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui siano tirocini di inclusione sociale (ai sensi della DGR n. 42/2014);
- o tirocini attivati nella stessa azienda in cui si è avuto un precedente contratto di lavoro.

32) È POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (DGR N. 42/2014)?

Si è possibile.

33) QUANDO È POSSIBILE OTTENERE IL RISULTATO OCCUPAZIONALE (SCHEDA 3) IN ESITO AD UN TIROCINIO DI GARANZIA (SCHEDA 5)?

In esito ad un tirocinio è possibile riconoscere il risultato previsto dalla Scheda 3 in due momenti:

- o entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio, lo stesso Operatore che lo ha attivato può chiedere il riconoscimento del risultato della Scheda 3: se il giovane è inserito al lavoro presso la stessa azienda, il risultato è riconosciuto in alternativa a quello previsto dalla scheda 5; se invece il giovane è inserito in un'azienda diversa può chiedere il riconoscimento del risultato di entrambe le schede;
- o dopo 30 giorni dalla conclusione del tirocinio, lo stesso Operatore che lo ha attivato o un Operatore successivo possono chiedere il riconoscimento della Scheda 3 se il giovane è inserito in un'azienda diversa da quella in cui ha effettuato il tirocinio.

34) LE REGOLE DI COMBINAZIONE DELLA SCHEDA 5 E DELLA SCHEDA 3 VALGONO IN UN SOLO 'CICLO DELL'ADESIONE' DEL GIOVANE?

No, le regole di combinazione delle due schede, e quindi la loro ammissibilità a finanziamento, si applicano anche in caso di riadesione al Programma Garanzia.

35) QUANDO DEVONO ESSERE REGISTRATI I SERVIZI SUGLI APPOSITI SUPPORTI CARTACEI E INFORMATICI?

Sui registri cartacei i servizi devono essere registrati in presenza della persona, sui registri informatici devono essere registrati nella stessa data o al massimo entro i successivi 7 giorni. Si specifica che il

servizio "a risultato" della Scheda 3 e della Scheda 5 deve essere registrato unicamente su supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI) ma non nei registri cartacei.

36) COME SI RACCORDA LA MISURA DEL SERVIZIO CIVILE (SCHEDA 6) CON LE ALTRE MISURE DELLA GARANZIA GIOVANI IN PIEMONTE?

Quando partirà la misura di Servizio Civile (Scheda 6 del PON IOG), i giovani che intendono candidarsi e partecipare ai percorsi dovranno effettuare il servizio di presa in carico (Scheda 1-B), se selezionati realizzeranno il percorso di servizio civile. Alla conclusione del servizio civile potranno proseguire il percorso di Garanzia Giovani rivolgendosi agli Operatori del Bando DD n. 609 per la realizzazione della Scheda 1-C (servizio di identificazione e validazione delle competenze) e delle altre misure finanziate (Scheda 3 e Scheda 5).

SEZIONE D – RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO

37) IL CONTRIBUTO PUBBLICO È RICONOSCIUTO PER TUTTI I TIROCINI ATTIVATI IN GARANZIA?

No, ad ogni Operatore è attribuito un numero massimo di tirocini per i quali la Regione riconosce il contributo a parziale copertura dell'indennità. Il contributo è riconosciuto unicamente per tirocini la cui attivazione è stata autorizzata dalla Regione prima dell'avvio del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria).

38) QUANDO E IN CHE MISURA È RICONOSCIUTO IL CONTRIBUTO?

Il contributo, erogato direttamente al tirocinante dall'INPS per un importo pari a 300 euro mensili, è riconosciuto unicamente se il tirocinante ha frequentato regolarmente almeno il 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo.

Nel caso in cui il tirocinante non raggiunga il 70% di frequenza mensile, l'indennità relativa alla frequenza effettiva del mese, sarà totalmente a carico dell'azienda ospitante.

39) SE IL TIROCINIO SI CONCLUDE PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA, VIENE CONTEGGIATO COMUNQUE NEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI ATTRIBUITI ALL'OPERATORE?

Sì, i tirocini conclusi anticipatamente vengono comunque computati nelle quote di quelli attribuiti ad ogni operatore.

40) È CONSENTITA LA MODIFICA DELL'IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE CHE COMPORTI UNA VARIAZIONE DEL TIROCINIO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE?

No, non è consentita la variazione del tempo di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, pena la perdita del contributo a copertura dell'indennità di tirocinio.

SEZIONE E – IL CICLO DELL'ADESIONE E LA RIPETIBILITÀ DELLE MISURE

41) COSA SONO GLI "STATI DI ADESIONE" DEL GIOVANE?

Dal momento dell'adesione al Programma Garanzia Giovani il percorso del giovane viene tracciato e ad ogni evento corrisponde un diverso stato dell'adesione; gli stati dell'adesione hanno una sequenza temporale/causale e definiscono un "ciclo di adesione" del giovane al programma (rif. Tabella 3 pag. 14 del Bando).

42) COSA SI INTENDE PER "CICLO DELL'ADESIONE" DEL GIOVANE?

Per 'ciclo dell'adesione' si intende il percorso del giovane all'interno della Garanzia determinato dalla successione dei seguenti eventi: stato A, stato P, stato T ed evento di uscita oppure stato A, stato P ed evento di uscita.

Se il giovane in seguito ad un evento di 'uscita' effettua una riadesione, si contano più cicli di adesione del giovane all'interno dell'intero Programma Garanzia Giovani (Fase I e Fase II).

43) LE SCHEDE DI MISURA DELLA GARANZIA GIOVANI SONO RIPETIBILI?

All'interno dello stesso 'ciclo dell'adesione' del giovane le schede di misura non possono mai essere ripetute mentre nel caso di più di cicli dell'adesione (ri-adesione del giovane) possono essere ripetute la scheda 1-B e la scheda 1-C. Si specifica che le regole di non ripetibilità si applicano anche alle misure nazionali di Garanzia Giovani gestite direttamente da ANPAL.

44) POSSONO ESSERE INSERITI NEI PERCORSI I GIOVANI CHE HANNO GIÀ EFFETTUATO DELLE MISURE IN GARANZIA E CHE HANNO ANCORA UN'ADESIONE ATTIVA?

Sì, i giovani che sono in stato P (hanno realizzato la Scheda 1-B) o in stato T (hanno realizzato le successive schede) possono ricevere ulteriori servizi nel rispetto delle regole di non ripetibilità, valevoli su uno o più cicli dell'adesione. Sarà onere dell'operatore verificare sul SILP la presenza di servizi e misure di Garanzia Giovani a partire dalla data della prima adesione del giovane.

Alcuni esempi: se un giovane ha effettuato la scheda 1B nel 2016, è in possesso dei requisiti di NEET (e ha una DID valida), l'operatore può procedere a realizzargli la Scheda 1-C e le Schede 3 e 5; se un giovane nella stessa condizione del precedente (Scheda 1-B nel 2016), ma nel 2015 aveva realizzato la Scheda 3 e poi era uscito da Garanzia e aveva ri-aderito, l'Operatore non potrà realizzargli quella specifica Scheda.